



COMUNE DI TAVAGNASCO

REGOLAMENTO

I. C. I.

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 in data 28/07/2005

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Soggetto attivo

Art. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7- Abitazione principale

Art. 8 - Riduzioni d'imposta

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 9 - Dichiarazioni e denunce

Art. 10 – Versamenti

Art. 11 – Liquidazione

Art. 12 - Differimento per i termini dei versamenti

Art. 13 – Accertamenti

Art. 14 - Attività di controllo

Art. 15 - Rimborsi

Art. 16 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Art. 17 – Contenzioso

Art.18 - Sanzioni ed interessi

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme di rinvio

Art. 20 - Autotutela

Art. 21 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel comune di Tavagnasco nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali precisate dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Il comune si impegna ad assicurare che il contribuente abbia piena conoscenza di ogni atto a lui destinato. A tal fine ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i su ogni atto amministrativo deve essere indicato:

l'Ufficio ed il responsabile cui chiedere informazioni

l'organo presso cui è possibile presentare un ricorso

le modalità e i termini dello stesso

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art.1 del d.lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **Fabbricato:** unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - a) **Area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono altresì considerate edificabili:

- a) *le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però - in quanto siano limitrofe ad altre aree inedificate - si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;*
 - b) *le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma di legge;*
 - c) *in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dalla legge agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.*
- **Terreno agricolo:** *Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.*
 - **Baite in montagna case sparse lungo coste:** *Le stesse sono soggette all'applicazione in materia di pagamento ICI ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.*

Art. 3

Soggetti passivi

1. *Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.*
2. *Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.*
3. *L'imposta non si applica per gli immobili di cui Stato, Regione, Provincia e Comune sono proprietari ovvero titolari dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul loro territorio.*

Art.4

Soggetto attivo

1. *L'imposta è accertata, liquidata o riscossa dal Comune direttamente oppure tramite concessionario.*

Art. 5

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

a. VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso *la giunta, entro il 31/12 di ciascun anno e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo* ,determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato.

b. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della L. 1-6-1939 n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 42.

c. FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

d. FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno, di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di legge con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7

Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità delle risultanze anagrafiche. si verifica nei seguenti casi:
 - a) Abitazione di proprietà del soggetto passivo
 - b) Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
 - c) Abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata
 - d) Alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le Case Popolari
 - e) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai genitori e figli,

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato.

Ai quali verrà applicata la medesima aliquota determinata dal Comune, annualmente con delibera di Giunta Comunale.

3. In caso di più di una unità immobiliare urbana adibita ad abitazione principale la detrazione può essere applicata solo ed esclusivamente ad una di essa, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, permanendo comunque il diritto all'applicazione dell'aliquota deliberata per l'abitazione principale.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **Aliquota ridotta:** non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a, b, e **ed f**, se deliberata dal comune ai sensi dell'Art 4 del D.l. 8-8-1996 nr. 437 convertito con L. 24-10-1996 nr. 556, aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto e;

- **Detrazione d'imposta:** per le abitazioni di cui ai punti a, b, c, d, e., l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare.**se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.**

5. Il Comune ha la facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 6; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

PERTINENZE

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta ics, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini delle precedenti previsioni si intende pertinenze: la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, individuati catastalmente nella stessa particella o particella contigua.

Per i garage i box o i posti auto che siano vincolati ad abitazione principale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, vengono considerate a tutti gli effetti pertinenze.

In questo caso l'Amm.ne si riserva il diritto di effettuare gli accertamenti del caso.

Art. 8

Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o, le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

Immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'Art. 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata

dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio delle opere di urbanizzazione primaria, ecc.)

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con tale deliberazione di cui all'Art. 4, può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo d'imposta comunque non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a 3 anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

- b) *Il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge*

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni o riduzioni si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali tenuti dall'INPS, e soggette al versamento dei contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione da tali elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I terreni agricoli sono esenti dall'applicazione ICI.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 9

Dichiarazioni e denunce

Per obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell'Art. 10 del decreto legislativo 504/1992

Art. 10

Versamenti

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta, o purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso, o per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale n°30896104-intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario. Le modalità saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta per l'anno, i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuo risulta inferiore a € 10,33. Entro la fine del mese di luglio di ciascun anno i contribuenti devono denunciare al comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali agli immobili soggetti al tributo intervenute nell'anno precedente.

In alternativa alla dichiarazione di variazione è sufficiente che il soggetto attivo o passivo interessato produca copia dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare o in caso di successione, copia di denuncia di successione, registrata all'Ufficio Registro competente.

Art. 11

Liquidazione

Il comune controlla le dichiarazioni presentate ai sensi del precedente articolo e ne verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Non dà luogo a liquidazione o a rimborso la differenza d'imposta annua inferiore a € 10,33 se non è ripetuta per almeno un biennio.

Art. 12

Differimento per i termini dei versamenti

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da :

- a. Gravi calamità naturali
- b. Particolari situazioni di disagio economico, individuale con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 13

Accertamenti

Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997 n. 218.

Art. 14

Attività di controllo

Con deliberazione della Giunta Comunale sono issati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/esclusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il dipendente responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 15

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.

Art. 16

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D. lgs. N. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati sono diventate inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi vigenti nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere coltivate a regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata;
- Per le aree che risultino essere coltivate a regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per gli anni successivi alla adozione di variante allo strumento urbanistico che sancisce l'inedificabilità delle aree.

Condizione indispensabile affinché si abbia il rimborso di imposta e che:

- a. Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere iniziati, ai sensi dell'art.31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
- b. Non siano state intraprese azioni, ricorsi quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c. Che le varianti agli strumenti urbanistici ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli de inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quando previsto dall'art. 13 del D. lgs. N. 504/1992.

Art. 17

Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. lgs. 31-12-1992, n. 546.

Art.18

Sanzioni ed interessi

1. *Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.*
2. *Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.*
3. *Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa al minimo di legge. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni di richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione da 51,00 € a 258,00 €.*
4. *Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere ridotte fino a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione, tenendo presente il danno subito dal Comune.*
5. *La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.*
6. *Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 1,375% semestrale.*

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 20

Autotutela

L'ente può procedere in autotutela all'annullamento, la revoca o la rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento degli atti emessi L'annullamento consiste nell'eliminazione dell'atto quando è affetto da vizi di legittimità quali:

Un errore di persona;

Un evidente errore logico o di calcolo;

Un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;

Una doppia imposizione;

La mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
La mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
La sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
L'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Funzionario

La revoca consiste nel ritiro dell'atto per motivi di opportunità.
La rinuncia all'imposizione si attua in caso di autoaccertamento qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di vizi dell'atto Responsabile del tributo.

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2006.

A partire da tale data il regolamento adottato con delibera di Consiglio n. 06 del 31/03/1999 e le sue eventuali successive modificazioni si intendono completamente abrogate.